



# AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 504/22 del 01/09/2022

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA C "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" DA ASSEGNARE AL SERVIZIO RESIDENZE SEDE DI PISA, MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA EFFICACE DETENUTA DA ALTRO ENTE: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA A CUI ATTINGERE PREVIO ACCORDO IN VIA GENERALE E PREVENTIVA

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO  
RISORSE UMANE

## IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 30/22 del 25 marzo 2022, recante "*DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22 DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO*";
- Vista la deliberazione del CdA n. 21/22 del 2 maggio 2022 ad oggetto "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022-2024 – Ricognizione annuale delle eccedenze – Dotazione organica: approvazione*", come successivamente parzialmente rettificata con deliberazione del CdA n. 32/22 del 7 giugno 2022;
- Vista la deliberazione del CdA n. 33/22 del 29 giugno 2022, ad oggetto "*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022-2024: adozione*";
- Dato atto che, in ordine agli indirizzi per il reclutamento del personale con rapporto di lavoro flessibile, il CdA – in estrinsecazione del potere di direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione di cui all'art. 3 comma 1 del vigente Regolamento Organizzativo – ha formulato con la citata deliberazione n. 21/22, il seguente indirizzo: "*opzionare tale modalità di prestazione a termine nelle seguenti ipotesi:*  
*o Legittima assenza del titolare con diritto alla conservazione del posto (a titolo di esempio: congedi per maternità/paternità fruiti non in forma frazionata)*  
*<...>*";
- Preso e dato atto dell'esigenza sopravvenuta di provvedere al reclutamento a termine, onde disporre la temporanea sostituzione in relazione al dispositivo della determinazione dirigenziale n. 457/22 del 25 luglio 2022;
- Tenuto conto che, in relazione alla causa sostitutiva presupposta al presente atto, il rapporto di lavoro a termine da attivare si presume avere una durata inferiore ai dodici mesi di talché, a norma dell'art. 34 comma 6 del D.Lgs 165/01, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 34-bis del medesimo d.lgs 165/01;
- Vista la richiesta di reclutamento a termine registrata al prot. 19446/22 del 23 agosto 2022, onde provvedere alla sostituzione temporanea in relazione a quanto stabilito con la citata determinazione dirigenziale n. 457/22;

- Visto l'art. 36 comma del del citato D.lgs 165/01, nella parte in cui sancisce che *"per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato"*;
- Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 5/2013 secondo cui – per la parte ora di interesse – *"In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo"*;
- Considerato che l'Azienda non dispone di graduatorie proprie ancora valide a cui attingere per il reclutamento a termine di che trattasi e che si stima opportuno avvalersi della facoltà scorrimento di graduatoria di idonei detenuta da altro ente, in corso di validità, a norma dell'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004), secondo cui *"le amministrazioni pubbliche (...) possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*;
- Visto l'art. 28 *"Graduatorie delle selezioni pubbliche"* della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 secondo cui,
  - ai sensi del comma 4: *"Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato sono utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, anche in via reiterata"*;
  - ai sensi del comma 4-ter: *"In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria"*;
  - ai sensi del comma 5: *"La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato"*;
  - ai sensi del comma 7: *"Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria"*;
  - ai sensi del comma 8: *"La Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi"*;
- Visto altresì l'art. 70 comma 1 della medesima legge regionale che testualmente dispone: *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale"*;
- Visto il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica detenute da altre pubbliche amministrazioni, approvato con deliberazione del CdA n. 61/21 del 30 settembre 2021;
- Ritenuto di dover dare mandato al Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane a predisporre gli atti necessari per l'avvio dell'indagine diretta a individuare la graduatoria efficace a cui attingere per il reclutamento di cui l'Azienda ha esigenza, previo accordo in via generale e preventiva con l'ente detentore;

## DETERMINA

1. di autorizzare il Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane all'avvio della fase di verifica di disponibilità di graduatorie ancora accessibili per il reclutamento a tempo pieno determinato di n. 1 unità di personale di categoria C – profilo professionale "Assistente Amministrativo" - da destinare al Servizio Residenze sede di Pisa, attivando il relativo procedimento, da disciplinare secondo i criteri di cui al Regolamento approvato con deliberazione n. 61/21 del 30 settembre 2021;
2. di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante pubblicazione all'Albo online dell'Azienda.

Il Dirigente ad interim Area Gestione Risorse  
Dott. Enrico Carpitelli  
(Firmato digitalmente)\*